

**Corte D'Appello di L'Aquila**

Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza

Allegato al verbale di udienza in data 27 febbraio 2020

Sentenza N. _____

Reg.Gen. N. 695/2018

Cronolog. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

*Dr.ssa Maria Luisa CIANGOLA**Presidente**Dr. Ciro MARSELLA**Consigliere relatore**Dr. Luigi SANTINI**Consigliere*

all'udienza di discussione in data 27 febbraio 2020, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 2 ottobre 2018 e vertente tra **RIZZACASA MARIO** (appellante) e **INPS** (appellato), avente ad **oggetto**: appello avverso la sentenza n° 287/2018 pubblicata dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, in data 13 aprile 2018.



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Rizzacasa Mario ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, la quale ha respinto il ricorso da lui proposto nei confronti dell'INPS, volto ad ottenere – sulla premessa di avere svolto le mansioni di allievo ufficiale di macchina, ufficiale di macchina e direttore di macchina nel periodo dal 1970 al 2014, prestando turni di dodici ore giornaliere di lavoro in sala macchina, sulle navi in cui era stato imbarcato – l'accertamento della sua esposizione ultradecennale all'amianto in misura superiore ai limiti di legge e quindi del suo diritto ad usufruire della maggiorazione contributiva ex art. 13 comma ottavo L. n. 257/1992, con la conseguente condanna dell'INPS alla erogazione del relativo beneficio.

L'appellante ha censurato la sentenza gravata: 1) nella parte in cui ha ritenuto la inammissibilità della domanda di rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, per aver fruito esso Rizzacasa dell'anzianità contributiva correlata ai prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25 L. n. 413/1984 – comportanti l'accreditamento in successione temporale delle festività, dei giorni di sabato e domenica trascorsi in mare e delle ferie maturate – con la conseguente affermata incompatibilità fra i due benefici; 2) nella parte in cui ha ritenuto comunque la infondatezza nel merito della domanda medesima, per non avere esso Rizzacasa fornito una prova sufficiente, mediante i documenti di lavoro prodotti e le deposizioni testimoniali assunte, in ordine all'esposizione qualificata all'amianto, relativamente sia alla ultradecennalità ed alla rischiosità dell'esposizione medesima, sia alla concentrazione delle polveri in misura superiore ai limiti di legge.

Pertanto, l'appellante ha chiesto – a riforma della sentenza gravata e previa ammissione di CTU ambientale, volta ad accertare la presenza di amianto nell'ambiente in cui aveva lavorato e la sua concentrazione media



annuale rapportata ai limiti di legge – l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L'appellato INPS ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese processuali.

=====

Col primo motivo di appello, il Rizzacasa lamenta che il primo giudice abbia ritenuto la inammissibilità della domanda di rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, per aver egli già fruito dell'anzianità contributiva correlata ai prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25 L. n. 413/1984 – comportanti l'accredito in successione temporale delle festività, dei giorni di sabato e domenica trascorsi in mare e delle ferie maturate – con la conseguente affermata incompatibilità fra i due benefici.

Tale motivo appare sorretto da giuridico fondamento.

Va premesso in linea di diritto che – come esattamente rilevato dal primo giudice – la norma oggi invocata dal Rizzacasa, costituita dall'art. 13 comma ottavo L. n. 257/1992, non ha introdotto una nuova prestazione previdenziale, ma solamente un sistema di calcolo della contribuzione, utile per la determinazione della pensione, più favorevole per il beneficiario (così Corte Cost. 20.11.2008 n. 376): sistema di calcolo corrispondente al fatto della esposizione ad amianto, per il periodo e con la concentrazione di legge, determinante una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria (come da consolidata giurisprudenza al riguardo).

Va parimenti premesso in diritto che, proprio in materia di benefici previdenziali da esposizione all'amianto, il successivo art. 3, comma 132, L. n. 350/2003 – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art.



47 DL n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003 – ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, dettata dall'anzidetto art. 13 L. n. 257/1992, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL del beneficio in questione.

Ciò posto, va premesso in linea di fatto essere pacifico e risultare “per tabulas” che il Rizzacasa è titolare di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal dicembre 2008 – emergendo dai documenti prodotti in primo grado dall'INPS sia i periodi di prolungamento da lui goduti ex artt. 24 e 25 L. n. 413/1984, sia i conteggi della contribuzione eseguiti dall'Istituto per la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata – ed ha inoltrato all'INAIL la domanda di riconoscimento del beneficio in questione in data 14 giugno 2005, successiva quindi a quella anzidetta del 2 ottobre 2003.

Secondo il primo giudice, allora, non potrebbe dubitarsi dell'applicabilità alla fattispecie, “ratione temporis”, della nuova normativa dettata dall'art. 47 del DL n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003, il cui comma 6-ter prevede quanto segue: “I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Sempre secondo il primo giudice, tale incompatibilità opererebbe a maggior ragione nei confronti dei soggetti che – come il Rizzacasa –



godano dei benefici alternativi suddetti da epoca successiva all'entrata in vigore della normativa citata.

La normativa prevedente tale incompatibilità sarebbe dunque innovativa del regime di cui alla L. n. 257/1992, il cui art. 13 comma ottavo consentiva invece, data l'assenza di una espressa previsione di incompatibilità, il cumulo del diritto alla rivalutazione contributiva "de qua" con altri benefici comportanti l'anticipazione dell'accesso al pensionamento (cfr. in tal senso Cass. n. 9594/2017).

Sennonché l'assunto del primo giudice non può essere condiviso.

Invero, la lettera della norma di cui all'art. 47 comma 6-ter L. n. 326/2003 è chiara nel senso che l'incompatibilità da essa fissata riguarda solamente i soggetti che abbiano usufruito di benefici previdenziali "rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza".

Orbene, i prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25 L. n. 413/1984 costituiscono mere maggiorazioni dei periodi di navigazione, correlate al fatto che il marittimo è in servizio effettivo e continuativo 24 ore su 24.

Pertanto, il divieto di cumulo invocato dall'INPS ed affermato dalla sentenza gravata si riferisce, anche testualmente, a benefici derivanti da norme diverse rispetto a quelle del regime di appartenenza, laddove il prolungamento è istituito previsto dall'ordinario regime previdenziale di appartenenza dei lavoratori marittimi, siccome calcolato d'ufficio nella anzianità assicurativa come la normale contribuzione obbligatoria (cfr. in tal senso Corte di Appello Roma n. 4582/2010 e n. 6378/2010).

Al riguardo appare tranciante il rilievo, sfuggito al primo giudice, che lo stesso INPS, con propria circolare, ha riconosciuto che i prolungamenti de quibus "sono equiparati a tutti gli effetti ad assicurazione effettiva", in considerazione delle peculiarità del lavoro marittimo (circolare INPS n. 202 del 27 settembre 1989).



Per completezza, con riferimento alla decisione della Suprema Corte richiamata dal primo giudice, deve osservarsi per un verso che essa attiene a questione di diritto del tutto diversa, quella dell'individuazione del discrimine temporale dell'applicabilità della disciplina innovativa di cui all'art. 47 citato; per altro verso, che essa non si pronuncia affatto, ritenendolo assorbito, in ordine al secondo motivo costituito dalla falsa applicazione della norma anzidetta nelle ipotesi di accredito contributivo ex art. 24 L. n. 413/1984.

Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di appello.

=====

Il secondo motivo, attinente al merito della causa – con cui il Rizzacasa adduce che il primo giudice abbia errato nel ritenere mancata la prova della sussistenza dei requisiti di legge in materia di esposizione ad amianto – appare assistito parimenti da giuridica fondatezza.

Invero, la CTU ambientale espletata in questo grado ha concluso – in seguito a disamina precisa ed esauriente, nonché basata sugli studi condotti in materia da IPSEMA, immune da vizi e quindi del tutto condivisibile – che il Rizzacasa, anche alla luce della prova testimoniale assunta (testi Polidoro e Del Vecchio), avendo prestato servizio a bordo di diverse navi, come desumibile dal libretto di navigazione e dall'estratto matricola, assolvendo quasi esclusivamente alle mansioni di direttore di macchine, è stato esposto, nei periodi di imbarco superiori a 240 giorni, pari a 8 anni (1974 – 1992 – 1990 – 1993 – 1994 – 1996 – 1998 – 1999), all'inalazione di fibre di amianto in concentrazione media annua su otto ore di lavoro giornaliera pari a 0,1513 ff/cm³; negli anni in cui ha svolto l'attività lavorativa per meno di 240 giorni, è stato comunque esposto all'inalazione di fibre di amianto in concentrazione media annua superiore a 0,1 ff/cm³ per la durata di 6 anni (1973 – 1990 – 1991 – 1995 – 1997 – 2000).



Conclusivamente, il Rizzacasa medesimo è stato esposto all'inalazione di fibre di amianto in concentrazione media annua superiore a 0,1 ff/cm3 per la durata di 14 anni.

Risulta quindi provata la ultradecennalità dell'esposizione all'amianto col superamento della soglia prevista dalla legge.

=====

Le superiori considerazioni svolte inducono – in accoglimento dell'appello ed a riforma della sentenza gravata al rigetto dell'appello – alla declaratoria del diritto del Rizzacasa ad usufruire della maggiorazione contributiva ex art. 13 comma ottavo L. n. 257/1992 ed alla conseguente condanna dell'INPS alla erogazione del relativo beneficio con decorrenza dal pensionamento e con gli interessi come per legge sui ratei arretrati.

Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 287/2018 pubblicata dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, in data 13 aprile 2018, *contrariis reiectis*, così decide:

- **accoglie** l'appello e, per l'effetto, a riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto del Rizzacasa ad usufruire della maggiorazione contributiva ex art. 13 comma ottavo L. n. 257/1992 e, quindi, condanna l'INPS alla erogazione del relativo beneficio con decorrenza dal pensionamento e con gli interessi come per legge sui ratei arretrati;



- **condanna** l'INPS a rifondere le spese di entrambi i gradi, che liquida quali compensi professionali per il primo grado in complessivi € 3.520,00 e per il secondo grado in complessivi € 3.310,00 , oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., nonché oltre € 107,50 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; come pure a rifondere le spese di CTU, liquidate con separato decreto.

Così deciso in L'Aquila, in data 27 febbraio 2020

IL CONSIGLIERE EST.

dott. Ciro Marsella

IL PRESIDENTE

dott.ssa Maria Luisa Ciangola

